Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Venerdì, 20 gennaio 1933 - Anno XI** — **Numero 16**

SOMMARIO

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in San Remo una Esposizione internazionale felina e di animali da pelliccia.

Con decreto in data 19 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1933-XI, registro n. 1 Finanze, foglio n. 33, l'apposito Comitato organizzatore è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una Esposizione internazionale felina e di animali da pelliccia che avrà luogo a San Remo nel mese di gennaio 1933-XI.

(140)

Autorizzazione a promuovere in Napoli la IV Mostra d'arte del Sindacato regionale fascista belle arti della Campania.

Con decreto in data 23 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1933, registro n. 1 Finanze, foglio n. 32, il Sindacato regionale fascista belle arti della Campania è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la IV Mostra d'arte del Sindacato stesso, che avrà luogo a Napoli dal 15 gennaio al 15 marzo 1933-XI.

(141)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1774**.
Norme integrative e modificative di quelle vigenti per la gestione di case economiche, popolari e per impiegati nelle zone danneggiate da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1252, è modificato come appresso:

« Nel caso di pagamento frazionato, lo sconto di cui al 3° comma dell'art. 1 è ammesso limitatamente al 5 per cento

del capitale occorrente pel riscatto con pagamento in unica soluzione e l'Amministrazione dello Stato, a garanzia dei pagamenti rateali, iscriverà ipoteca sull'immobile ovvero manterrà in vigore quella già iscritta a suo favore, fino alla totale estinzione del debito da parte dell'acquirente ».

Art. 2.

In deroga al combinato disposto degli articoli 7, ultimo comma, del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, e 4, 2° comma, del R. decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1593, il pagamento dei canoni d'ammortamento o d'uso delle case economiche e popolari del comune di Messina e dei Comuni della provincia di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° gennaio 1933, dovrà essere fatto in dodici rate mensili eguali, con scadenza al giorno 28 del mese di febbraio e al giorno 30 in tutti gli altri mesi dell'anno.

Il versamento dei relativi importi da parte degli esattori comunali e dei ricevitori provinciali dovrà essere effettuato rispettivamente nei giorni 4 e 9 di ciascun mese.

Analoghe norme potranno essere adottate pel pagamento dei canoni di ammortamento e d'uso delle case economiche e popolari nelle altre zone terremotate e pel versamento in tesoreria degli importi relativi, con decreto del prefetto della Provincia, sentito l'ufficio del Genio civile competente e la Regia intendenza di finanza.

Art. 3.

Il 2° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2498, è modificato come appresso:

« Gli appartamenti nei fabbricati costruiti in Messina con i fondi di cui alla lettera c) dell'art. 17 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, potranno essere posti in vendita dopo che l'Amministrazione comunale abbia determinato quali fabbricati intenda alienare ».

Art. 4.

I locali non destinati ad uso di abitazione, esistenti nei fabbricati delle case economiche e popolari di Messina, potranno essere ceduti in vendita a quegli esercenti di commercio che non abbiano diritto a contributi governativi afferenti a vani terranei di loro proprietà ad uso di negozio, distrutti o danneggiati dal terremoto.

Gli aventi diritto a contributo, che non ne abbiano ancora usufruito, potranno ottenere l'assegnazione in vendita dei locali suddetti, previa rinuncia al diritto al contributo medesimo.

Coloro che il diritto a contributo abbiano comunque ceduto o alienato potranno ottenere l'assegnazione in vendita dei detti locali previo versamento in tesoreria di somma corrispondente al diritto a contributo medesimo, calcolato al 100 per cento del diritto a mutuo relativo.

Le domande degli esercenti di commercio per l'assegnazione in vendita dei locali di cui sopra saranno sottoposte all'esame e al parere della Commissione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356.

Gli attuali assegnatari dei locali summenzionati che dalla data di immissione in possesso ne abbiano direttamente usufruito per il loro commercio, sempre quando abbiano i requisiti prescritti per l'acquisto a norma dei precedenti commi, avranno anche diritto di prelazione, purchè siano nati in Messina o ivi residenti da non meno di quindici anni, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra nelle condizioni previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1280.

La cessione in vendita dei locali suddetti potrà essere consentita anche in favore di Associazioni, Istituti od Enti in genere, su conforme parere del prefetto di Messina.

La vendita sarà effettuata alle stesse condizioni, e con le stesse modalità e vincoli stabiliti per la vendita degli alloggi economici e popolari.

Art. 5.

Per gli sfratti degli inquilini delle case economiche in gestione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, in caso di mancato pagamento delle rate di fitto, sono applicabili le norme di cui agli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655.

Art. 6.

Il primo periodo del comma primo dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, modificato con l'articolo 1 del R. decreto-legge 11 dicembre 1925, n. 2498, è sostituito come appresso:

« Le case costruite sono assegnate alle persone indicate negli elenchi, sentita una Commissione locale composta dal podestà del Comune, che la presiede, dal comandante locale l'Arma dei Reali carabinieri e dal segretario federale del Partito Nazionale Fascista o da un suo delegato nei Comuni capoluoghi di Provincia, ovvero dal segretario politico del Fascio negli altri Comuni, e sentito altresì il prefetto ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1775.

Ricostituzione dei comuni di Militello Rosmarino e di San Marco d'Alunzio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Militello Rosmarino e San Marco d'Alunzio, con i territori ad essi pertinenti all'entrata in vigore del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 261, sono staccati dal comune di Sant'Agata Militello, in provincia di Messina, e ricostituiti in Comuni autonomi.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1992 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1932, n. 1776.
Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1968;
Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche del Regio istituto predetto;
Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;
Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1968, è modificato nel modo seguente:

Art. 3: I. Il primo comma è così sostituito:
« Le materie d'insegnamento dell'Istituto sono le seguenti ».
II. La denominazione dell'insegnamento di « patologia generale ed anatomia patologica (ispezione delle carni da macello) » è modificata in quella di « patologia generale ed anatomia patologica »;
III. È inserito, col n. 19, l'insegnamento di « ispezione annonaria » modificandosi in conseguenza la numerazione degli insegnamenti successivi.

Art. 4: È sostituito dal seguente:
« Sono considerate fondamentali ed obbligatorie per la frequenza e per l'esame le materie che corrispondono ai numeri dall'1 al 19 dell'articolo precedente e facoltative quelle dai numeri 20 al 23.
Sono materie biennali quelle corrispondenti ai numeri 5 a 7, 9 ad 11, 13, 14; le altre sono annuali.
Le materie indicate ai numeri 1 a 4, 8 e 22 sono comuni, anche per il numero delle lezioni, a quelle degli studenti in medicina e chirurgia della Regia università; quelle indicate ai numeri 20 e 21 sono dettate presso la Facoltà giuridica; quella di cui al numero 23 è comune con gli studenti in farmacia.
Per la patologia generale si sostiene esame distinto da quello di anatomia patologica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1932, n. 1777.
Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Padova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Padova, approvato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1890, e modificato con R. decreto 22 ottobre 1931, n. 1418;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Padova, approvato e modificato coi Regi decreti suindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 9. — I. Nell'elenco degl'insegnamenti per la sezione in ingegneria civile, la denominazione dell'insegnamento di « edilizia e costruzioni rurali », di cui al n. 20, è modificata in quella di « edilizia e urbanistica »;
II. Nel capoverso che segue l'elenco suddetto sono soppresse le parole dentro parentesi « (sola edilizia) »;
III. Nell'elenco degl'insegnamenti per la sezione di ingegneria industriale, la denominazione dell'insegnamento di « chimica metallurgica e metallografia », di cui al n. 25, è modificata in quella di « metallurgia e metallografia ».

Art. 11. — I. Nell'insegnamento di « agraria generale », di cui al n. 4, è soppressa l'indicazione « (come introduzione all'ingegneria rurale) »;
II. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
« 21. Costruzioni rurali;
22. Organizzazione industriale;
23. Tecnica delle assicurazioni ».

Art. 19. — I. È modificata la denominazione dell'Istituto di « fisica applicata ed elettrotecnica », di cui al n. 6, in quella di Istituto di « elettrotecnica »;
II. È aggiunto, col n. 7, l'« Istituto di termotecnica », e in conseguenza è modificata la numerazione degl'Istituti successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1932, n. 1778.

Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1986;

Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche del R. Istituto predetto;

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato col R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1986, è modificato nel modo seguente:

Art. 4. — Nell'insegnamento di cui al n. 12 « nozioni di matematiche generali e matematica finanziaria ed attuariale » l'indicazione « corso biennale con due esami » è sostituita con quella di « corso triennale con tre esami ».

Art. 6. — Nell'elenco degl'insegnamenti complementari, la denominazione dell'insegnamento di « principî di tecnologia », di cui al n. 17, è modificata in quella di « principî di tecnologia e organizzazione scientifica del lavoro ».

Art. 9. — È sostituito dal seguente:

« Alle Scuole di specializzazione possono essere iscritti i laureati in scienze economiche e commerciali e, a giudizio del Consiglio dei professori, anche i laureati di altre Facoltà universitarie o di altri Istituti d'istruzione superiore.

Le domande per l'iscrizione alle Scuole di specializzazione devono essere presentate entro il mese di novembre.

La tassa d'iscrizione è stabilita in L. 100 e quella di diploma in L. 200 ».

Art. 12. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le Scuole di specializzazione rilasciano, alla fine dei singoli corsi, e previ esami, uno speciale diploma ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 40. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 1779.

9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 22 dicembre 1932-XI, sul decreto che autorizza una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

MAESTÀ,

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione mondiale di Chicago del 1933 è da inscrivere, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il corrente esercizio, apposito fondo di L. 2.200.000.

Altra assegnazione, di L. 1.350.000, si rende necessaria nel bilancio del Ministero degli affari esteri, per spese relative alla sistemazione della Regia ambasciata in Londra.

Infine, per il servizio d'investigazione politica, occorre un ulteriore aumento di L. 3.500.000 al bilancio del Ministero dell'interno.

Alle indicate assegnazioni, di carattere urgente e inderogabile, si provvede, in seguito a recente deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33 sono disponibili L. 25.739.660;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1932-33, è autorizzata una 9ª prelevazione nella somma di L. 7.050.000 da inscrivere ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:		
Cap. n. 291-*ter* (di nuova istituzione) - Spese per la partecipazione italiana all'Esposizione mondiale di Chicago del 1933 .	L.	2.200.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 87 (aggiunto, in conto competenza) - Spese relative alla sistemazione della sede della Regia ambasciata in Londra	»	1.350.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 79 - Spese per il servizio di investigazione politica	»	3.500.000
Totale . . .	L.	7.050.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 69. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. 1780.
Erezione in ente morale della fondazione « Borsa di studio prof. Ambrogio Ferrari » con sede in Fidenza.

N. 1780. R. decreto 3 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Borsa di studio professore Ambrogio Ferrari », con sede in Fidenza, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. 1781.
Approvazione dello statuto organico del Monte di pietà « Schininà-Maurici » con sede in Ragusa.

N. 1781. R. decreto 3 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico del Monte di pietà « Schininà-Maurici », con sede in Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. 1782.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Militello.

N. 1782. R. decreto 14 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Militello (provincia di Catania) è trasformato a favore del « Ricovero di mendicità Saverio Pappalardo », esistente nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 1783.
Revoca del riconoscimento giuridico dell'Istituto consorziale autonomo per le case popolari e rurali, con sede centrale a Montebelluna.

N. 1783. R. decreto 15 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene revocato il R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1406, relativo al riconoscimento, come ente morale, dell'Istituto consorziale autonomo per le case popolari e rurali, con sede centrale a Montebelluna.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1784.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Avio.

N. 1784. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Avio (provincia di Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1785.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Primano.

N. 1785. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Primano (provincia di Fiume).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1786.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Meduno.

N. 1786. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Meduno (provincia di Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1933 - *Anno XI*

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 gennaio 1933, n. 4.
10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 gennaio 1933-XI, sul decreto che autorizza una 10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

MAESTÀ!

Anche per l'anno 1933, essendosi manifestata l'opportunità di corrispondere al Gruppo Medaglie d'oro, sedente in Roma, il contributo straordinario, concesso negli anni decorsi, si rende necessario inscrivere nel bilancio del Ministero delle finanze, per il corrente esercizio, la somma di L. 15.840, corrispondente alla prima semestralità del contributo medesimo.

A tale inscrizione, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, si provvede col decreto che mi onoro rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33 sono disponibili L. 18.689.660;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte al capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1932-33, è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di L. 15.840, da inscrivere nello stato di previsione medesimo al capitolo n. 291-*bis* « Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo Medaglie d'oro ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 91. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 novembre 1932.

Conferma in carica del presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto 13 dicembre 1928-VII (registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1928-VII, registro n. 8 Ministero Economia, foglio n. 298), col quale i signori duca Giuseppe Caffarelli e comm. Giuseppe Jorio furono rispettivamente nominati presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Roma per un quadriennio;

Veduto il R. decreto 18 novembre 1929-VIII (registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1929, registro n. 6 Ministero Agricoltura, foglio n. 16), col quale il comm. Giovanni Viola, membro del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Roma, fu nominato vice presidente dello stesso Consiglio di amministrazione fino alla data del 12 dicembre 1932, in sostituzione del sig. Giuseppe Jorio, dimissionario;

Considerato che col 12 dicembre prossimo i predetti signori duca Giuseppe Caffarelli e comm. Giovanni Viola verranno a decadere, per compiuto periodo, dalle cariche attualmente coperte e che quindi si manifesta la necessità di provvedere conseguentemente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I signori duca ing. Giuseppe Caffarelli e comm. Giovanni Viola sono rispettivamente riconfermati negli uffici di presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Roma, per il quadriennio 13 dicembre 1932-12 dicembre 1936.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 12. — BETTAZZI.

(112)

REGIO DECRETO 1° dicembre 1932.

Varianti all'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Udine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno successivo, al registro 9 Lavori pubblici, foglio n. 10, col quale fu approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Udine per l'inscrizione del colatore Brentane;

Ritenuto che tale corso d'acqua, giusta quanto risulta dal decreto Ministeriale 22 maggio 1926, n. 4942, col quale venne pubblicato il relativo schema di elenco, doveva sostituire il corso d'acqua denominato « Canale del Consorzio Ledra-Tagliamento » inscritto al n. 470 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Udine, approvato con R. decreto 5 febbraio 1923;

Che, non essendosi fatta menzione di tale circostanza nel R. decreto 6 giugno 1932, occorre in tali sensi integrare il decreto medesimo;

Visto il parere 30 marzo 1932, n. 600, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il colatore Brentane, inscritto nell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Udine, approvato col Regio decreto 6 giugno 1932, sostituisce il corso d'acqua denominato « Canale del Consorzio Ledra-Tagliamento » inscritto al n. 470 dell'elenco principale approvato con R. decreto 5 febbraio 1923.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1932 - *Anno XI*
Registro n. 20 *Lavori pubblici, foglio n.* 343.

(111)

REGIO DECRETO 8 dicembre 1932.
Scioglimento dell'Istituto pensioni della Banca Commerciale Triestina e nomina del commissario liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2344, col quale è stato eretto in ente morale l'Istituto pensioni della Banca Commerciale Triestina e ne è stato approvato lo statuto;
Veduto il R. decreto 5 agosto 1932, n. 1173, col quale sono state apportate modificazioni allo statuto predetto;
Considerato che per effetto della fusione della Banca Commerciale Triestina con la Banca Commerciale Italiana mediante incorporamento della prima nella seconda, si è verificata la condizione risolutiva prevista dall'art. 46 dello statuto per lo scioglimento dell'Istituto pensioni precitato;
Veduta l'istanza 2 aprile 1932, con la quale la Giunta amministrativa dell'Istituto pensioni della Banca Commerciale Triestina, chiede, in relazione ad analoga deliberazione dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei partecipanti all'Istituto in data 25 marzo 1932, che la liquidazione sia affidata ad un commissario;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto pensioni della Banca Commerciale Triestina con sede in Trieste, eretto in ente morale con R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2344, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Ettore Chersi è nominato commissario liquidatore con l'incarico di procedere alla liquidazione dell'Istituto predetto secondo le norme dello statuto approvato con R. decreto 5 agosto 1932, n. 1173.

Art. 3.

La cessione dei capitali di copertura di cui all'art. 46 del citato statuto, qualora non venga effettuata presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, dev'essere preventivamente approvata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Al termine della liquidazione sarà corrisposto al commissario, sul patrimonio dell'Istituto, un compenso in relazione ai risultati della liquidazione stessa, che sarà stabilito con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato Ministro per le corporazioni, proponente, è incaricato del l'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 111. — BEITAZZI.

(113)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1932.
Rilascio di biglietti ferroviari di andata e ritorno in servizio locale per le relazioni: Milano-Torino, Milano-Genova, Torino-Genova e viceversa.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/31102/20 del 21 ottobre 1932-X;
Viste le tariffe e condizioni per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

In via di esperimento e per la durata di tre mesi è consentito il rilascio di biglietti di andata e ritorno di 1ª, 2ª e 3ª classe (ai prezzi di cui l'art. 25 delle Tariffe e condizioni per i trasporti delle persone) in servizio locale per le relazioni Milano-Torino, Milano-Genova, Torino-Genova e viceversa.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato impartirà le norme per l'applicazione del presente decreto e stabilirà la data della sua andata in vigore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(126)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1932.
Costituzione del Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Genova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, che prevede la costituzione di Consorzi di olivicoltori aventi per fine l'incremento della coltivazione dell'olivo, la ricostituzione di oliveti vecchi o deperiti e l'uso di efficaci mezzi di lotta contro le malattie e i parassiti dell'olivo;
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;
Preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale olivicoltori di Genova, con la quale si fa espressa domanda che sia sollecitamente costituito il Consorzio provinciale per l'olivicoltura di Genova;
Visto il parere favorevole espresso, in ordine a tale domanda, dalla Confederazione nazionale fascista agricoltori e dalla Società nazionale olivicoltori;
Sentito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

È costituito il Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Genova, avente per scopo il miglioramento e l'incremento della olivicoltura in quella Provincia, ai sensi del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, e della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 2.

Ai fini della organizzazione di tale Consorzio, ed in attesa che siano espletate le pratiche per la nomina della Commissione amministrativa, è nominato commissario straordinario del Consorzio stesso il marchese Giuseppe Cattaneo della Volta fu Giorgio, presidente della Sezione provinciale olivicoltori della Federazione provinciale fascista agricoltori di Genova, che presterà la propria opera gratuitamente.

Il prefetto della provincia di Genova, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e pubblicato nel Bollettino degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 31 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(115)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1932.

Conferma in carica del presidente del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, col quale è stata istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il R. decreto 21 novembre 1929, n. 2476, che modifica il primo comma dell'art. 8 del citato Regio decreto-legge, concernente la composizione del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale suddetta;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1930, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, registro n. 1 Corporazioni, foglio 218, col quale si è proceduto alla costituzione del Consiglio tecnico di cui sopra, affidando le funzioni di presidente del Consiglio stesso, per il triennio 1930-1932, all'on. ing. Edmondo Del Bufalo;

Ritenuto che, a termini dell'art. 14 dello statuto dell'Associazione, devesi procedere alla nomina del presidente del Consiglio predetto per il triennio 1933-1935;

Decreta:

L'on. ing. Edmondo Del Bufalo è confermato presidente del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il triennio 1° gennaio 1933-31 dicembre 1935.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(103)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1932.

Proroga del termine stabilito per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Azienda comunale per la navigazione interna di Venezia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1931, col quale il sig. conte comm. Gian Daniele Elti di Rodeano fu nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Azienda comunale per la navigazione interna di Venezia, fissandosi il termine di un anno per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria, nonchè il decreto Ministeriale 31 dicembre 1931, con cui tale termine venne prorogato di un altro anno;

Considerato che l'attuale situazione dell'Azienda predetta richiede un'ulteriore proroga della gestione straordinaria;

Veduti il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, nonchè il R. decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1674;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Azienda comunale per la navigazione interna di Venezia è prorogato di un anno.

Il sig. conte comm. Gian Daniele Elti di Rodeano è riconfermato nella carica di commissario per la straordinaria amministrazione dell'Azienda predetta.

Il prefetto di Venezia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 dicembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

(145)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1933.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Banca agricola commerciale cooperativa di Casteldisangro per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, terzo comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Banca agricola commerciale cooperativa di Casteldisangro fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione medesima del 26 giugno 1928, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con nota 29 dicembre 1932, n. 264337;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Banca agricola commerciale cooperativa di Casteldisangro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(104)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1933.

Autorizzazione alla Banca Toscana in Firenze a ricevere in conto corrente fruttifero il 10 per cento dei depositi fiduciari liquidi delle Casse rurali ed agrarie della Toscana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 14 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la domanda presentata in data 21 ottobre 1932 dalla Banca Toscana, società anonima con capitale versato lire 30.000.000 e con sede in Firenze, per essere autorizzata a ricevere i depositi che le Casse rurali ed agrarie devono tenere liquidi nella misura del 10 per cento della somma di tutti i depositi fiduciari da esse raccolti, nonchè le somme eccedenti il fabbisogno delle Casse stesse;

Considerata l'opportunità di accogliere l'istanza stessa;

Decreta:

La Banca Toscana, società anonima con capitale versato L. 30.000.000 con sede in Firenze, è autorizzata a ricevere in conto corrente fruttifero il 10 per cento dei depositi fiduciari che le Casse rurali ed agrarie operanti nella Regione toscana, devono tenere liquidi, nonchè le somme eccedenti il fabbisogno delle Casse stesse a norma dell'art. 14 suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(93)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1933.

Sostituzione di un deputato della Borsa merci di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento generale approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il regolamento della Borsa merci di Firenze approvato con decreto Ministeriale 23 maggio 1929-VIII;

Veduti il decreto Ministeriale 20 dicembre 1932-XI col quale il Duca di S. Clemente, Simone Velluti Zati, è stato nominato membro effettivo della Deputazione della Borsa merci di Firenze per l'anno 1933 e la lettera 5 gennaio 1933 di S. E. il presidente di quel Consiglio provinciale dell'economia corporativa, con la quale, in sostituzione del predetto Duca di S. Clemente, dimissionario, si propone la nomina del marchese dott. Lamberto Frescobaldi;

Decreta:

Per tutto l'anno 1933 il marchese dott. Lamberto Frescobaldi è nominato deputato della Borsa merci di Firenze, in sostituzione del Duca di S. Clemente, Simone Velluti Zati, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(118)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1933.

Sostituzione del commissario per la straordinaria amministrazione del Monte di pietà di Pistoia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti la legge 4 maggio 1898, n. 169, portante disposizioni sui Monti di pietà ed il regolamento per la sua esecuzione 14 maggio 1899, n. 185;

Veduto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1932-X, col quale il cav. rag. Antonio Santi, direttore della Cassa di risparmio di Pistoia, fu nominato commissario per l'amministrazione straordinaria del Monte di pietà di Pistoia;

Preso atto delle dimissioni presentate dallo stesso cav. Antonio Santi con lettera 2 gennaio c. a. dalla carica suddetta, e ravvisata la necessità di adottare provvedimenti urgenti per tutelare gli interessi del Monte;

Decreta:

In sostituzione del dimissionario cav. rag. Antonio Santi è nominato il comm. rag. Alfredo Ferri commissario per l'amministrazione straordinaria del Monte di pietà di Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(116)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cooperativa agricola « Skanderberg » di Piana dei Greci (Palermo) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656;

Veduto il decreto 15 dicembre 1932-XI, col quale S. E. il prefetto di Palermo, considerata la urgente necessità di provvedere al riordinamento della Società cooperativa agricola « Skanderberg » di Piana dei Greci, ha sospeso dalle funzioni il Consiglio di amministrazione della Società stessa,

affidandone la temporanea gestione ad un commissario prefettizio in persona del comm. Carmelo Ajello;

Ritenuta la opportunità di addivenire alla più sollecita normalizzazione del funzionamento della cennata azienda;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione della Società cooperativa agricola « Skanderberg » in Piana dei Greci (Palermo) è sciolto ed il commissario prefettizio comm. Carmelo Ajello è nominato commissario governativo con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(114)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-696 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Giuseppe fu Andrea e della fu Maria Golievscek, nato a Anicova (Salona d'Isonzo) il 15 marzo 1875 e residente a Seberiacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Apollonia fu Stefano Humar, nata a Bainsizza il 4 febbraio 1875, moglie;
Markic Giuseppe, nato a Anicova il 12 maggio 1901, figlio;
Markic Matilde, nata a Anicova il 13 dicembre 1908, figlia;
Markic Angela, nata a Anicova il 26 marzo 1912, figlia;
Markic Rosa, nata a Anicova il 9 agosto 1914, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7396)

N. 50-695 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Pietro fu Antonio e fu Caterina Vidic, nato a Marchici (Salona) il 23 luglio 1887 e residente a Marchici (Salona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Marianna fu Stefano Mocilnik, nata a Canale il 2 maggio 1888, moglie;
Markic Francesco, nato a Marchici il 9 novembre 1917, figlio;
Markic Matilde, nata a Marchici il 17 febbraio 1920, figlia;
Markic Maria, nata a Marchici il 16 settembre 1922, figlia;
Markic Angelo, nato ad Anicova il 30 aprile 1925, figlio;
Markic Raffaele, nato a Salona il 27 marzo 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7397)

N. 50-694 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Giuseppe fu Giuseppe e fu Caterina Boltar, nato a Marchici (Salona) il 1° febbraio 1856 e residente a Marchici (Salona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Maria fu Andrea Veluscek, nata a Sapotocco il 9 dicembre 1863, moglie;
Markic Francesco, nato a Marchici il 4 luglio 1888, figlio;
Markic Gabriele, nato a Marchici il 23 marzo 1898, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini del-

l'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7398)

N. 50-693 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Antonio di Martino e di Maria Predan, nato a Marchic (Salona d'Isonzo) il 4 gennaio 1894 e residente a Marchic (Salona d'Isonzo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Caterina fu Antonio, nata a Marchici il 10 novembre 1893, moglie;
Markic Danica, nata a Marchici il 1° marzo 1922, figlia;
Markic Floriano Mario, nato ad Anicova l'11 aprile 1924, figlio;
Markic Francesco, nato ad Anicova il 6 ottobre 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7399)

N. 50-692 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marchic ved. Giuseppina, nata Tomazic fu Giovanni e fu Teresa Znidarcic, nata a Canale d'Isonzo il 29 aprile 1880 e residente a Marchici (Salona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Giuseppe fu Andrea, nato a Marchici il 2 febbraio 1903, figlio;
Markic Antonio fu Andrea, nato a Marchici il 16 gennaio 1904, figlio;
Markic Maria fu Andrea, nata a Marchici il 22 luglio 1911, figlia;
Markic Stefania fu Andrea, nata a Marchici il 26 dicembre 1914, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7400)

N. 50-691 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Giovanni di Giuseppe e di Maria Veluscek, nato a Marchici (Salona d'Isonzo) il 19 febbraio 1894 e residente a Marchici (Salona d'Isonzo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Maria fu Andrea, nata a Marchici il 29 luglio 1900, moglie;
Markic Maria, nata a Marchici il 12 novembre 1921, figlia;
Markic Ilaria, nata a Marchici il 20 maggio 1923, figlia;
Markic Francesco, nato a Marchici il 21 settembre 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7401)

N. 50-598 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinic Giuseppe fu Francesco e di Berdon Marianna, nato a Crasena (S. Martino di Quisca) il 22 febbraio 1877 e residente a Crasena (S. Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinic Giuseppina fu Giuseppe Stanic, nata ad Anicova il 26 febbraio 1892, moglie;
Marinic Giuseppe, nato a Crasena il 12 luglio 1913, figlio;
Marinic Antonio, nato ad Ospedaletto d'Alpinolo il 22 febbraio 1917, figlio;
Marinic Michele, nato a Crasena il 25 settembre 1919, figlio;
Marinic Valeria, nata a Crasena il 5 giugno 1924, figlia;
Marinic Giovanni, nato a Crasena il 24 maggio 1927, figlio;
Marinic Giuseppina, nata a Crasena il 12 ottobre 1930, figlia;
Marinic Marianna fu Antonio Berdon, nata a Maria Celli il 30 gennaio 1850, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7414)

N. 50-707 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Mozetig Giuseppina fu Giuseppe e fu Orsola Sossou, nata a Biglia il 24 dicembre 1893 e residente a Biglia (Ranziano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7415)

N. 2346.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Maria Sincovich in Durante, nata a Veglia il 20 aprile 1899 da Silvano e da Cornelia Puschi, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Vegliani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Sincovich in Durante è ridotto nella forma italiana di « Vegliani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 3 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: DE BIASE.

(7893)

N. 16757.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Benedetto Iez, nato a Fiume il 21 marzo 1903 da Giovanni e da Elena Penco, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Iezzi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Benedetto Iez è ridotto nella forma italiana di « Iezzi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ester Uroda, nata a Fiume il 27 giugno 1905, moglie;
Boris, nato a Fiume il 5 giugno 1924, figlio;
Rolando, nato a Fiume il 6 dicembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 14 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: De Biase.

(7894)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 14 gennaio 1933-XI ha trasmesso all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, concernente disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute.

(146)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 14 gennaio 1933 ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1628, concernente la proroga dell'esercizio del servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale per parte della Banca d'Italia.

(147)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 222.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 % n. 206941 per la rendita annua di L. 38,50, intestato a Liatti Maria, Angelo e Carlo fu Felice, minori sotto la patria potestà della madre Boffa Bes Enrichetta di Lorenzo, domiciliata in Tavigliano (Novara).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 31 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: Ciarrocca.

(130)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su titolo del Prestito del Littorio.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 225.

È stato denunziato lo smarrimento della ricevuta d'interessi al 1° luglio 1932 relativa al certificato di rendita Prestito del Littorio n. 012037 di annue L. 1755 intestato alla Mensa Vescovile di Faenza (Forlì).

Giusta il disposto degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni verrà provveduto al pagamento della suddetta semestralità a chi di ragione e senza ritiro della ricevuta smarrita la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 gennaio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: Ciarrocca.

(131)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Tesoro Div I - Portafoglio

N. 13

Media dei cambi e delle rendite

del 18 gennaio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	65.45
Francia (Franco)	76.25
Svizzera (Franco)	376.10
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.71
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.05
Cecoslovacchia (Corona)	58 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.27
Egitto (Lira egiziana)	
Germania (Reichsmark)	4.656
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.37
Olanda (Fiorino)	7.867
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.575
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.45
Id. 3,50 % (1902)	77.825
Id. 3 % lordo	56.925
Consolidato 5 %	85.45
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.90
Id. id. Id. 1940	102.525
Id. id. Id. 1941	102.55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.75

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del regolamento per l'organizzazione dei Consorzi di bonifica del « Basso Sulcis ».

Con decreto n. 5513 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato approvato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio unico da costituirsi nell'interesse del Consorzio di bonifica di Palmas Suergiu e di quello del Rio Narcao, in conformità del testo allegato a tale decreto.

(135)

Costituzione del Consorzio per l'acquedotto rurale di Montacuto-Varano (Ancona).

Con decreto Reale 20 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1932, registro 19, foglio 158, è stato costituito il Consorzio per l'acquedotto rurale di Montacuto-Varano in comune di Ancona, ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente.

(136)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio per la trasformazione fondiaria dell'Alta Val d'Era (provincie di Pisa e di Firenze).

Con decreto 9 gennaio 1932, n. 91, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il comprensorio del Consorzio di trasformazione fondiaria dell'Alta Val d'Era (provincie di Pisa e di Firenze), è stato ampliato, portandolo da ett. 13.448 a ett. 42.000 circa, facendolo coincidere con il comprensorio di trasformazione fondiaria omonimo, quale venne delimitato con il decreto Ministeriale 20 gennaio 1932, n. 131.

Il Consorzio dovrà entro il più breve termine, modificare il proprio statuto per tener conto delle variazioni apportate alla propria circoscrizione territoriale e sottoporlo quindi alla prescritta approvazione del Ministero.

(137)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 10 posti di tenente nel Corpo delle armi navali.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Tenuto conto del parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso per titoli in data 10 gennaio 1933 per la nomina a 10 tenenti nel Corpo delle armi navali, in servizio permanente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: SIRIANNI.

Notificazione di concorso per 10 posti di tenente nel Corpo delle armi navali.

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a 10 posti di tenente del Corpo delle armi navali.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo a Roma, presso il Ministero della marina, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Lo stipendio iniziale è di L. 12.200 annue, cui deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo in L. 2200 annue, l'indennità militare e l'eventuale aggiunta di famiglia (il tutto ridotto del 12 per cento in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491).

Art. 4.

Potranno essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i laureati in ingegneria industriale o navale e meccanica.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato, alla data della presente notificazione, il 26° anno di età. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concesso, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere conseguito un punto non inferiore a 80 su 100 nelle seguenti materie d'insegnamento universitario, fermo restando che per i corsi biennali e triennali sarà considerata la media dei punti riportati nei diversi anni in cui viene insegnata la stessa materia:

Meccanica applicata alle costruzioni (o scienza delle costruzioni);
Meccanica applicata alle macchine;
Macchine termiche;
Elettrotecnica generale;

e) avere conseguito un punto di laurea non inferiore a 80 su 100;

f) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche de Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;
Visus monoculare = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di colore Holmgreen e con altri mezzi, deve essere assolutamente normale.

Art. 6.

Le condizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 (escluso il comma *f*) dell'art. 5) dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia autentica di esso rogata da Regio notaio;

b) certificato o certificati dei punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del quinquennio di studi su-

periori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione);

c) copia dell'atto originale di nascita (non certificato), debitamente legalizzato;

d) certificato di stato libero, e, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio legalizzati.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L. 4500 nominali.

La nomina del vincitore del concorso, che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

e) certificato di cittadinanza italiana legalizzato come sopra;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

g) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, debitamente legalizzato;

h) certificato di esito di leva, foglio di congedo o copia dello stato di servizio militare;

i) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata;

l) titoli speciali di carriera e titoli scientifici se posseduti dall'aspirante.

m) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

I documenti di cui alle lettere d), f), g), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti che siano ufficiali in servizio attivo o di complemento in servizio o impiegati dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere c), f), g).

Art. 7.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 5, con l'indicazione del proprio domicilio, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari), corredate dai documenti di cui all'art. 6, non oltre il 90° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì d'escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

La verifica dei titoli sarà eseguita da una Commissione speciale che riunirà presso il Ministero della marina e deciderà inappellabilmente, tenendo come base i certificati di studio di cui alla lettera b) dell'art. 6.

Per i concorrenti che abbiano prestato servizio in qualità di aspiranti o di ufficiali delle Armi Navali di complemento la Commissione potrà aggiungere al punto di merito (calcolato in base ai titoli di studio) un numero di punti non superiore a sei.

A tale scopo il Ministro trasmetterà alla Commissione esaminatrice gli specchi caratteristici dei candidati di cui sopra, nonchè un dettagliato rapporto informativo circa gli incarichi da loro avuti e il modo col quale sono stati disimpegnati.

A parità di punti costituiranno titolo di preferenza:

a) le decorazioni al valore;

b) la comprovata conoscenza di lingue estere (francese, inglese, tedesco), da documentarsi;

c) titoli speciali di carriera riferentisi a servizio prestato presso aziende pubbliche o private;

d) l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le RR. Università, superando i relativi esami.

Per il titolo b) alla Commissione è riservata la facoltà di sottoporre i candidati che abbiano dichiarato conoscere lingue estere a una prova pratica consistente nella traduzione estemporanea di un brano di rivista scientifica francese, inglese o tedesca. Tale prova si potrà effettuare in occasione della presentazione per la visita medica disposta dal comma f) dell'art. 5 dei candidati che hanno corrisposto a tutte le precedenti condizioni contenute nell'articolo stesso.

Art. 10.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla data della nomina stessa.

Art. 11.

Nel caso che un candidato risultato idoneo e vincitore del concorso, faccia espressa rinunzia alla nomina prima che questa abbia luogo, si potrà procedere in sua vece alla nomina del candidato risultato idoneo che segue nella graduatoria generale l'ultimo dei candidati assunti in servizio.

Art. 12.

Dopo la nomina i vincitori del concorso, dovranno seguire un breve corso militare presso la Regia Accademia navale e poi un corso speciale per completare la loro cultura professionale.

Art. 13.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'Ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 14.

Coloro che intendano partecipare al concorso, potranno assumere direttamente maggiori notizie presso il Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico), presso i Comandi in capo dei Dipartimenti marittimi di La Spezia, Napoli e Taranto, presso il Comando militare marittimo autonomo di Venezia e presso la Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra (La Spezia).

Roma, 10 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: SIRIANNI.

(152)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.